

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2020, n. 1-1946

**Reg. UE n. 1308 del 17 dicembre 2013. Legge 238/2016, articolo 10. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2020.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga in particolare il Reg. (CE) n. 1234/07, all'allegato VIII, Parte I, stabilisce condizioni e limiti entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti;

la lettera A di tale allegato prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81;

ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell'Appendice all'allegato VII, Parte II, la Regione Piemonte è inserita nella zona C e, pertanto, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 % Vol.;

il Reg. CE 934 del 12 marzo 2019 reca alcune modalità di applicazione del Reg. 1308/2013 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche – tra cui l'arricchimento - e le relative restrizioni;

l'articolo 10 della L. 12 dicembre 2016, n. 238 dispone che siano le Regioni, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ad autorizzare annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 278 del 9 ottobre 2012 inerente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli" prevede, tra l'altro, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore regionale produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura, l'esigenza di ricorrere all'arricchimento è stata segnalata con note dettagliate per le produzioni di propria competenza da Consorzi di tutela e Associazioni dei produttori.

Preso atto, altresì, che si sono registrate localmente, specialmente nei mesi estivi, manifestazioni pluviometriche brevi ed intense, accompagnate da episodi grandinigeni violenti che hanno comportato, nelle zone interessate da tali eventi, ripercussioni sul regolare andamento vegeto-produttivo della vite e sulla sanità delle uve.

Dato atto che:

dal Settore regionale produzioni agrarie e zootecniche è stata inviata comunicazione, in data 11 settembre 2020, a tutte le rappresentanze della filiera produttiva, mediante consultazione telematica, segnalando che l'eventuale diniego dell'utilizzo della pratica di arricchimento doveva essere comunicato al medesimo Settore entro i termini indicati dalla nota stessa;

dalla documentazione pervenuta dai Consorzi di Tutela e dalle risultanze della consultazione telematica, si rileva che sono pervenute le espressioni di volontà di non utilizzare la pratica di

arricchimento per le seguenti denominazioni: Ruchè DOCG, Barbera D'Asti DOCG, Ovada DOCG, Barbaresco DOCG, Barolo DOCG, Dolcetto di Diano d'Alba o Diano DOCG, Alba DOC, Barbera d'Alba DOC, Langhe Nebbiolo DOC, Nebbiolo d'Alba DOC, Verduno Pelaverga DOC.

Dato atto, pertanto, che:

per le motivazioni evidenziate si può prevedere di autorizzare l'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2020 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP), stabilendo che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2020, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, nella seguente misura:

1. per un massimo di 1,5 % vol. se destinati a produrre vini senza denominazione di origine compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva, vini spumanti e vini spumanti di qualità provenienti dai vitigni di tutte le varietà elencate nella D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002;
2. per un massimo di 1,0 % vol. se destinati a produrre vini a DOP;

non è consentito l'arricchimento per le seguenti denominazioni: Ruchè DOCG, Barbera D'Asti DOCG, Ovada DOCG, Barbaresco DOCG, Barolo DOCG, Dolcetto di Diano d'Alba o Diano DOCG, Alba DOC, Barbera d'Alba DOC, Langhe Nebbiolo DOC, Nebbiolo d'Alba DOC, Verduno Pelaverga DOC.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto citato in premessa, la Giunta Regionale unanime

*delibera*

1. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 238/2016, l'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2020 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP), stabilendo l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2020, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, come di seguito indicato:

- per un massimo di 1,5 % vol. se destinati a produrre vini senza denominazione di origine compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva, vini spumanti e vini spumanti di qualità provenienti dai vitigni di tutte le varietà elencate nella D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002;
- per un massimo di 1,0 % vol. se destinati a produrre vini a DOP;

2. di non consentire l'arricchimento, su specifica richiesta dei rispettivi Consorzi di Tutela, per le seguenti denominazioni: Ruchè DOCG, Barbera D'Asti DOCG, Ovada DOCG, Barbaresco DOCG, Barolo DOCG, Dolcetto di Diano d'Alba o Diano DOCG, Alba DOC, Barbera d'Alba DOC, Langhe Nebbiolo DOC, Nebbiolo d'Alba DOC, Verduno Pelaverga DOC;

3. di demandare al Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche di trasmettere, copia del presente provvedimento al MIPAAF, ad AGEA, all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, all'ICQRF, alle Organizzazioni professionali regionali, ai Consorzi di Tutela Vini e alle Associazioni di produttori;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)